

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Il giorno 10 NOV. 2020 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, nominato giusta deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo N. 372 del 06/07/2020 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Responsabile dell'Ufficio Intramoenia e Marketing dott. Bruno Ciuca

N.

1397

OGGETTO: Approvazione convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara e la Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo per l'effettuazione di prestazioni consistenti in analisi e refertazioni di tamponi rinofaringei per la determinazione di SARS-CoV 2 – denominato COVID-19.

IL DIRETTORE GENERALE

- Letta e condivisa l'allegata relazione del Dirigente dell'Ufficio Intramoenia e Marketing dott. Bruno Ciuca che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Visto il D.lgs n. 502 del 1992 e ss.mm.ii.;
- Visto l'Atto Aziendale;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara e la **ASR Abruzzo** per l'effettuazione di prestazioni di microbiologia consistenti in analisi e refertazione di tamponi rino-faringei per la determinazione di SARS-CoV 2, denominato COVID-19, da eseguire in ossequio a quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 5 maggio 2020;
2. **DI DARE ATTO CHE** il preventivo di spesa formalmente accettato, con l'approvazione dell'atto convenzionale, da parte del Legale Rappresentante pro tempore della **ASR Abruzzo** ammonta ad €. 70,00 corrispondente alla tariffa cod. 91.12.1. del vigente Nomenclatore Regionale di specialistica ambulatoriale oltre agli oneri relativi ai prelievi microbiologici rapportati al numero delle prestazioni effettivamente eseguite;
3. **DI INDIVIDUARE** il Dott. Paolo Fazii, Direttore della U.O.C. di Microbiologia e Virologia della ASL di Pescara quale Referente Aziendale per tutti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione avvalendosi del supporto dell'Ufficio Intramoenia e Marketing per la gestione dei rapporti amministrativo-contabili;
4. **DI PRECISARE CHE** la convenzione allegata ha una validità di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria Aziendale, alla U.O.C. di Microbiologia e Virologia del P.O. di Pescara, all'Ufficio Intramoenia e Marketing e alla U.O.C. Affari Generali e Legali per il seguito di competenza;
6. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
7. **DI CONFERIRE** alla presente deliberazione immediata esecutività.

Il Responsabile dell'Ufficio Intramoenia e Marketing, Dott. Bruno Ciuca, formula la seguente proposta:

PREMESSO CHE la Agenzia Sanitaria Abruzzo di seguito denominata ASR Abruzzo . ha richiesto alla ASL di Pescara di procedere, in ossequio a quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 5 maggio 2020, alla stipula di una convenzione per l'effettuazione di prestazioni di microbiologia per la ricerca di SARS-CoV2 denominato COVID-19;

CONSIDERATO CHE: l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 55 del 5 maggio 2020 demanda alle Aziende Sanitarie il compito di predisporre le misure necessarie per una graduale ripresa delle attività, finora sospese, mediante la predisposizione di precise misure di prevenzione e protezione di tutti i soggetti che afferiscono alle strutture sanitarie per esigenze di salute;

DATO ATTO CHE l'esecuzione dei tamponi per la verifica della negatività al Covid-19 costituisce il necessario presupposto per assicurare le esigenze di prevenzione e sanità pubblica mediante l'adozione di misure volte a ridurre il più possibile i rischi legati all'infezione da SARS-CoV-2;

PRECISATO CHE l'U.O.C. di Microbiologia e Virologia del Presidio Ospedaliero di Pescara è struttura autorizzata dal Ministero della Salute quale Centro di riferimento per l'esecuzione dei tamponi per la ricerca RNA di SARS CoV2;

PRESO ATTO della nota prot. n. RA/142177/20 del 14 maggio 2020 con la quale il Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ha fornito indicazioni in ordine alla tariffa da applicare per l'esecuzione del tampone oro/naso faringeo per la diagnosi di Covid 19 e, più precisamente, autorizzando l'utilizzo della tariffa cod. 91.12.1. del vigente Nomenclatore Regionale di specialistica ambulatoriale;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 01/02/2016 con la quale è stato adottato il *“Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria. Approvazione”*;

RILEVATO CHE l'articolo 4 della precitata Deliberazione n. 87 del 01/02/2016 prevede che l'Azienda possa stipulare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, convenzioni con soggetti terzi (Istituzioni, Enti, Case di Cura, Ditte) per la fornitura di prestazioni o pacchetti prestazionali;

PRECISATO che dette prestazioni dovranno essere rese fuori dall'orario di servizio, per evitare la sovrapposizione con l'attività istituzionale posta in essere dal personale preposto e che lo stesso esplica tale attività con adesione su base volontaria con il rispetto dei principi di fungibilità e di rotazione di tutti i professionisti coinvolti;

CONSIDERATO CHE sarà compito e incombenza del Direttore della U.O.C. di Microbiologia e Virologia del Presidio Ospedaliero di Pescara garantire l'adesione formale da parte del personale su base volontaria, l'organizzazione, la gestione e il controllo, nonché la puntuale rendicontazione delle attività svolte in virtù della convenzione in oggetto, con l'attribuzione dei relativi compensi al personale impiegato in ragione di principi, criteri e parametri dichiarati, trasparenti e condivisi da tutto il personale interessato, nel pieno rispetto di quanto contemplato nella convenzione e di quanto previsto all'articolo n.5 della D.D.G. n.° 87 del 01/02/2016;

PRECISATO CHE la convenzione allegata ha validità di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti;

RITENUTO opportuno, altresì, individuare il Dott. Paolo Fazii, Direttore della U.O.C. di Microbiologia e Virologia della ASL di Pescara quale Referente Aziendale per tutti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione avvalendosi del supporto dell'Ufficio Intramoenia e Marketing per la gestione dei rapporti amministrativo-contabili;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** la convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara e la **ASR Abruzzo** per l'effettuazione di prestazioni di microbiologia consistenti in analisi e refertazione di tamponi rino-faringei per la determinazione di SARS-CoV 2, denominato COVID-19, da eseguire in ossequio a quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 5 maggio 2020;
2. **DI DARE ATTO CHE** il preventivo di spesa formalmente accettato, con l'approvazione dell'atto convenzionale, da parte del Legale Rappresentante pro tempore della **ASR Abruzzo** ammonta ad €. 70,00 corrispondente alla tariffa cod. 91.12.1. del vigente Nomenclatore Regionale di specialistica ambulatoriale oltre agli oneri relativi ai prelievi microbiologici rapportati al numero delle prestazioni effettivamente eseguite;
3. **DI INDIVIDUARE** il Dott. Paolo Fazii, Direttore della U.O.C. di Microbiologia e Virologia della ASL di Pescara quale Referente Aziendale per tutti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione avvalendosi del supporto dell'Ufficio Intramoenia e Marketing per la gestione dei rapporti amministrativo-contabili;
4. **DI PRECISARE CHE** la convenzione allegata ha una validità di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti;

5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria Aziendale, alla U.O.C. di Microbiologia e Virologia del P.O. di Pescara, all'Ufficio Intramoenia e Marketing e alla U.O.C. Affari Generali e Legali per il seguito di competenza;
6. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
7. **DI CONFERIRE** alla presente deliberazione immediata esecutività.

Il Responsabile dell'Ufficio Intramoenia e Marketing
Dott. Bruno Ciua



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA E LA A.S.R. - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI MICROBIOLOGIA PER LA RICERCA DI RNA DI SARS CoV2

T R A

L'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA (di seguito indicata ASL di Pescara), con sede legale e domicilio fiscale in Pescara alla Via R. Paolini n. 45 – 65124 Pescara, C.F. e P.IVA 01397530682, in persona del Direttore Generale Dott. Vincenzo Ciamponi nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda medesima in Pescara alla Via Renato Paolini n. 45/47, di seguito denominata "ASL di Pescara"

E

L'Agenzia Sanitaria Regionale, di seguito denominata ASR Abruzzo, con sede legale in Via Attilio Monti n. 9 Pescara - P.Iva 01780030688 - in persona del Commissario Straordinario dott. Pierluigi Cosenza nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la predetta sede legale.

PREMESSO CHE:

- La ASR Abruzzo come meglio identificata ha richiesto alla ASL di Pescara di procedere, in ossequio a quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 5 maggio 2020, alla stipula di una convenzione per l'effettuazione di prestazioni di microbiologia per la ricerca di SARS-CoV2 denominato COVID-19;
- la situazione straordinaria della pandemia ha determinato l'urgente necessità di eseguire esami microbiologici preventivi al fine di scongiurare l'insorgenza di nuovi focolai ed il contenimento del rischio epidemiologico;
- La ASR Abruzzo ha rappresentato la non eludibile necessità di eseguire screening preventivi per la ricerca RNA di SARS CoV2 per assicurare adeguati livelli di sicurezza in ambito lavorativo;

CONSIDERATO CHE

- la predetta Ordinanza n. 55 del 5 maggio 2020 demanda alle Aziende Sanitarie il compito di predisporre le misure necessarie per una graduale ripresa delle attività finora sospese che tenga conto delle singole specificità organizzative, strutturali e di contesto e previa

predisposizione di precise misure di prevenzione e protezione di tutti i soggetti che afferiscono alle strutture pubblico/private per esigenze di salute;

- l'esecuzione delle prestazioni di microbiologia per la verifica della negatività al Covid-19 costituisce il necessario presupposto per assicurare le esigenze di prevenzione e sanità pubblica mediante l'adozione di misure atte a ridurre il più possibile i rischi legati all'infezione da SARS-CoV-2;
- l'U.O.C. di Microbiologia e Virologia del Presidio Ospedaliero di Pescara è struttura autorizzata dal Ministero della Salute quale Centro di riferimento per l'esecuzione delle indagini microbiologiche per la ricerca RNA di SARS CoV2;
- con nota prot. n. RA/142177/20 del 14 maggio 2020 il Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ha fornito indicazioni in ordine alla tariffa da applicare per l'esecuzione del tampone per la diagnosi di Covid 19 e, più precisamente, autorizzando l'utilizzo della tariffa cod. 91.12.1. del vigente Nomenclatore Regionale di specialistica ambulatoriale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della convenzione

L'Azienda Sanitaria di Pescara si impegna ad eseguire in favore della **ASR Abruzzo** per il tramite della l'U.O.C. di Microbiologia e Virologia del Presidio Ospedaliero di Pescara, prestazioni di microbiologia per la ricerca RNA di SARS CoV2; gli esami analitici di che trattasi saranno assicurati dalla ASL di Pescara mediante il proprio personale e con l'utilizzo delle apparecchiature di proprietà.

La ASL di Pescara provvederà ad analizzare e refertare i campioni nelle 48 ore successive alla loro acquisizione. Le modalità di restituzione dei referti saranno oggetto di appositi accordi tra il Referente della **ASR Abruzzo** ed il Direttore dell'U.O.C. di Microbiologia e Virologia del Presidio Ospedaliero di Pescara.

L'Azienda Sanitaria esonera, comunque, la **ASR Abruzzo** da qualsiasi responsabilità derivante da omissioni o negligenze commesse dalla stessa Azienda Sanitaria nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

La ASL, in proposito, ha stipulato e mantiene in vigore apposita polizza RCT/RCO.

Art. 2 – Condizioni Economiche

La **ASR Abruzzo** si obbliga a versare alla ASL di Pescara, a fronte di tale attività, l'importo di euro 70,00 (iva inclusa) quale tariffa unitaria per gli esami analitici tesi alla ricerca RNA di SARS CoV2 oltre agli oneri relativi ai prelievi microbiologici rapportati al numero delle prestazioni effettivamente eseguite con il rimborso delle spese aziendali correlate come da preventivo

sottoscritto e approvato dalle parti.

Le somme stabilite nella presente convenzione saranno corrisposte dalla **ASR Abruzzo** mediante versamento sul c/c Banca Popolare di Bari S.p.A. *IBAN IT 29 1 05424 04297 000050000410* intestato all' Azienda Sanitaria di Pescara -Servizio di Tesoreria, avendo cura di scrivere sulla causale *“Convenzione tra l’Azienda Sanitaria di Pescara e la ASR Abruzzo – per l’esecuzione di prestazioni di microbiologia per la ricerca di SARS-CoV2 ”*.

Art. 3 – Durata, recesso e rinnovo

La presente convenzione ha validità di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti. I soggetti contraenti potranno recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno giorni 30 (trenta), con formalizzazione del recesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

1. E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per usi diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
3. Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.
4. Tenuto conto che: a) ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in modo autonomo ed indipendente dall'altra; b) trattasi di prestazione occasionale; c) trattasi di Attività esternalizzata da parte della **ASR Abruzzo** (in quanto non in possesso di autorizzazione a svolgere detta attività) e quindi di un “acquisto” di prestazione.
5. Considerato che nel caso di specie, la differenza di finalità tra la Parti può essere rinvenuta, per la ASL, nella effettuazione di una prestazione (screening) che, per esigenze di coerenza delle modalità tecniche e di controllo centralizzato della diffusione del COVID-19, è di competenza solo di alcune strutture specificamente autorizzate dal Ministero, e, per la **ASR Abruzzo** nella necessità di eseguire screening preventivi per la ricerca RNA di SARS CoV2 per procedere al regolare espletamento delle attività del settore aventi una notevole incidenza sull'economia regionale e sui

parametri occupazionali; si precisa, inoltre, che la ASL di Pescara gode di piena autonomia nella effettuazione del servizio richiesto non ricevendo alcun tipo di istruzione o modalità operativa da parte della committente.

6. Visto il “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*” (“Regolamento”), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (il “Codice della privacy”) e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”).

7. Simile rapporto determina l’insorgere, per le Parti, di un’obbligazione (contrattuale) alla luce della quale le Parti, nell’esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati trattati ai fini del servizio erogato saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate.

8. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della privacy e da ogni altra norma applicabile in tema di trattamento dei dati personali;

b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con le altre Parti nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe,

c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

9. In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo ad una delle Parti per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della privacy, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o delle istruzioni previste dalla convenzione che le Parti sottoscriveranno.

10. Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

11. Per quanto concerne la riconsegna dei referti, si stabilisce che la stessa potrà avvenire mediante il sistema di Tracciatura Tamponi della Regione Abruzzo (ATTRA).

Art. 5 – Imposta di bollo e registrazione

Tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione, comprese le imposte di registrazione e di bollo, sono a interamente a carico della Società committente.

Art. 6 – Foro competente

Le parti danno atto che, per eventuali controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Pescara.

Art. 7 . Elezione di domicilio

Le parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara e della **ASR Abruzzo**

Letto, confermato e sottoscritto

La Agenzia Sanitaria Regionale	Azienda Sanitaria Locale di Pescara
Il Commissario Straordinario Dott. Pierluigi Cosenza	Il Direttore Generale Dott. Vincenzo Ciamponi

La presente convenzione è stato redatta in conformità allo schema di cui alla Deliberazione n. _____ del _____

Allegato B - Originale

Il Dirigente Amministrativo, Dott. Fabrizio Veri, con la sottoscrizione dell'atto, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Fabrizio Veri

I Direttori proponenti attestano che la spesa risulta imputata sulla voce di conto n. _____ del bilancio _____

Il Direttore proponente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dott. Vero Michitelli)

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
(Dott. Antonio Caponetti)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara in data **11 NOV. 2020** consecutivi ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni

- X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'ASL di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale
-

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

- Direzione Sanitaria
- UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA P.O. PE
- INTRAMOENIA

UOC Affari Generali e Legali

per conoscenza a:

-
-
-

alla Giunta Regionale in data con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data con nota prot.

al Collegio Sindacale in data con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il funzionario incaricato

UASL PESCARA

U.O.C. Affari Generali e Legali

IL FUNZIONARIO

Dott. Enrico Croce